

DELIBERA N. 37/2024

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / FASTWEB XXX

(GU14/665644/2024)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 27/06/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023;

VISTA l'istanza di XXX del 28/02/2024 acquisita con protocollo n. 006XXXX del 28/02/2024;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 27/06/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito del procedimento di conciliazione, conclusosi con verbale di mancato accordo del 28/02/2024, l'istante ha presentato in pari data istanza di definizione nei confronti di Fastweb XXX (d'ora in poi Fastweb) lamentando quanto segue.

“Nonostante mia diffida, mi è stato modificato il contratto applicandomi un profilo tariffario non richiesto (da Fastweb Casa Light a Fastweb Casa) con, in aggiunta, servizi peggiorativi rispetto alle offerte presenti sul sito Fastweb.

I termini di decorrenza (30GG) non sono stati rispettati, la risposta alla mia contestazione è pervenuta tardiva rispetto i termini fissati dall'Agcom e l'aumento è avvenuto in maniera ambigua e del tutto pretestuosa come meglio specificato nella mia ulteriore contestazione dell'8/2/2024”.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto:

a) “Ripristino dell'originale profilo tariffario per assenza dei requisiti di modifica fissati dall'Agcom”;

b) Rimborso “delle maggior somme versate e che verserò, senza che ciò costituisca riconoscimento delle ragioni di Fastweb, ma solo ad evitare l'interruzione del servizio”;

c) Indennizzi “sia per modifica del profilo non richiesto, sia per il ritardo nella risposta alla mia contestazione come anche richiesto nella mia missiva dell’8/2/2024”.

2. La posizione dell’operatore

Costitutosi con memoria del 05/04/2024, l’operatore rileva l’infondatezza dell’istanza per i motivi nel seguito.

Attraverso la comunicazione - contenuta nella fattura n. M0XXXXXXX0 del 1°12.2023 - della modifica delle condizioni contrattuali, l’operatore si è limitato al legittimo esercizio della facoltà prevista nelle condizioni generali di contratto ex adverso prodotte.

Peraltro, la Fastweb, sempre tramite fattura in parola, ha financo reso edotta parte istante del “diritto di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore senza penali e costi di disattivazione entro il 15 febbraio 2024”, anche in tal caso in scia alle condizioni generali di contratto presenti nel fascicolo di controparte.

Dunque: nessun rimprovero di sorta può essere mosso nei confronti dell’operatore.

Sotto altro profilo, la Fastweb ha sempre riscontrato i reclami, contrariamente a quanto sostenuto da parte istante.

E ciò sulla scorta sia della stessa documentazione presente nel fascicolo avversario (cfr. allegato dal titolo “risposta Fastweb”), sia della nota inviata dallo stesso operatore a mezzo mail - che si produce - in cui, peraltro, la Fastweb ha formulato una proposta transattiva del tutto ragionevole verso parte istante.

Il tutto senza considerare che i reclami sono persino privi della ricevuta di consegna, di guisa da residuare legittimi dubbi sul loro effettivo invio.

Analogo discorso vale anche per quel che concerne la richiesta di controparte tesa ad ottenere la “restituzione delle maggior somme versate”, dal momento che è assente nel compendio documentale avversario qualsivoglia elemento di prova da cui desumere l’avvenuto pagamento degli importi de quibus.

3. La replica dell’istante

In data 15/04/2024, l’istante ha replicato alla memoria di Fastweb come nel seguito.

“Premesso che:

- a tutt'oggi viene offerto, da parte di Fastweb, il profilo 'Fastweb Casa Light' con i medesimi servizi allora offertimi;

- l'allegato A alla delibera n. 519/15/CONS 'Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche' all'art.6 prevede espressamente

1. Gli operatori modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente.

2. Gli operatori informano con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, i clienti interessati delle modifiche alle condizioni contrattuali, e del loro diritto, se non accettano le nuove condizioni, di recedere senza penali né costi di disattivazione, nonché della possibilità di passare ad altro operatore.

Parte convenuta, per il tramite dell'Avv. XXX, con memorie difensive depositate in data 4/4/2024 afferma:

'1.'Attraverso la comunicazione - contenuta nella fattura n. M0XXXXXXXX0 del 1.12.2023 — della modifica delle condizioni contrattuali, l'operatore si è limitato al legittimo esercizio della facoltà prevista nelle condizioni generali di contratto ex adverso prodotte (cfr. punto 15.1).

Peraltro, la Fastweb, sempre tramite fattura in parola, ha financo reso edotta parte istante del 'diritto di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore senza penali e costi di disattivazione entro il 15 febbraio 2024', anche in tal caso in scia alle condizioni generali di contratto presenti nel fascicolo di controparte', ma opportunamente dimenticando che la fattura è stata inviata alla scrivente solo in data 11/12/2023 e che da detta data, mai peraltro contestata da controparte, decorrono i 30gg contrattualmente pattuiti (cfr art.15 punto 15.2 delle cgc) per l'applicazione delle modifiche contrattuali (10/1/2024 e non 7/1/2024 come erroneamente applicato).

La tanto proclamata 'modifica delle condizioni contrattuali', a parere della scrivente, altro non è che un mero espediente maldestro di controparte, per giungere ad una novazione, con cambio di profilo tariffario, non consentita nelle forme attuate e del tutto carente di sottoscrizione ed emissione di un nuovo documento contrattuale.

Se così non fosse, intendendosi la modifica nel senso enunciato dalla convenuta, ossia, ferme le condizioni contrattuali pattuite, modifica, in aumento, delle sole condizioni economiche del contratto originario, da quanto riportato a pag.5 della fattura n.M0XXXXXXXX, emessa il 01 Dic 2023 ed a pag.2 della fattura n.M00XXXXXX emessa il 01 Feb 2024 (già depositate), non si comprende il passaggio dal profilo tariffario da Fastweb Casa light al nuovo Fastweb Casa trattandosi, in realtà, di improprio cambio di contratto che non trova neppure riscontro nei dettati del punto I dell'allegato A alla

delibera n. 519/15/CONS 'ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente' in quanto nessun vantaggio ne è derivato a mio favore in termini di migliori o maggiori servizi collegati alla tipologia del nuovo profilo, offerti invece alla generalità degli utenti, come già palesato nella mia pec dell'8/2/2024; quasi un immotivato atteggiamento discriminatorio nei soli miei confronti.

La convenuta stessa, con nota inviata a mezzo mail, prodotta unitamente alle 'memorie difensive' afferma 'Lasciando decorrere invano il termine suddetto, lei ha optato per la prosecuzione del rapporto contrattuale con Fastweb, accettando per l'effetto il canone Fastweb Casa a 29,95 €/mese' con ciò inquadrando il contratto senza soluzione di continuità e conseguentemente con l'obbligo di mantenere il profilo originario.

Quanto anzidetto viene esplicitato sia nella 'proposta di abbonamento' del 4/5/2022, peraltro già depositata e non contestata ove la convenuta offriva a pag. 1 'dettaglio costi' il profilo Fastweb Casa Light in promozione per 24 mesi 25.95 C.

Al termine delle promozioni Fastweb Casa Light 25.95 C, che nelle condizioni generali di contratto ove, il punto 16.1 recita 'Il Contratto avrà efficacia dalla data della sua conclusione e sarà a tempo indeterminato, salva la previsione di una promozione relativamente alla fornitura del Servizio o dell'Apparato che non potrà, in ogni caso, comportare un periodo di impegno superiore a 24 (ventiquattro) mesi.

Alla scadenza di un'eventuale promozione, il Contratto sarà rinnovato a tempo indeterminato'.

'2.' Sotto altro profilo, la Fastweb ha sempre riscontrato i reclami, contrariamente a quanto sostenuto da parte istante.

E ciò sulla scorta sia della stessa documentazione presente nel fascicolo avversario (cfr. allegato dal titolo 'risposta Fastweb'), sia della nota inviata dallo stesso operatore a mezzo mail - che si produce - in cui, peraltro, la Fastweb ha formulato una proposta transattiva del tutto ragionevole verso parte istante.

Il tutto senza considerare che i reclami sono persino privi della ricevuta di consegna, di guisa da residuare legittimi dubbi sul loro effettivo invio.

Anche su tale affermazione, che altro non dimostra, se non la scarsità di argomentazioni di controparte, mi corre l'obbligo di dissentire e confutare.

La mia prima missiva, inviata via pec e di cui si produce prova della data certa di ricevimento, con cui celermente contestavo 'l'applicazione delle modifiche contrattuali', così definite come tali solo da controparte, non lasciando, come affermato dalla convenuta Fastweb 'decorrere invano il termine suddetto, lei ha optato per la prosecuzione del rapporto contrattuale con Fastweb, accettando per l'effetto il canone Fastweb Casa a 29,95

€/mese, porta la data del 19/12/2023 e risulta regolarmente consegnata nel medesimo giorno.

Detto reclamo è tutt'ora inevaso.

Solo alla successiva mia dell'8/2/2024, il cui invio pure viene messo in dubbio da controparte, per la quale, anche se superfluo, si produce prova della data certa di ricevimento, la convenuta, contraddicendosi conferma di avervi dato riscontro 'E ciò sulla scorta sia della stessa documentazione presente nel fascicolo avversario (cfr. allegato dal titolo 'risposta Fastweb)' e quindi implicitamente, di averla regolarmente ricevuta.

Riguardo la 'ragionevole proposta' avanzata dalla convenuta, pare del tutto irragionevole visto che, il profilo originario non intende ripristinarlo, ma conferma il nuovo profilo tariffario peggiorativo sotto ogni punto di vista per le motivazioni già dette, senza riconoscimento, in mio favore, degli indennizzi previsti dall'autorità garante.

3. Analogo discorso vale anche per quel che concerne la richiesta di controparte tesa ad ottenere la 'restituzione delle maggior somme versate', dal momento in cui è assente nel compendio documentale avversario qualsivoglia elemento di prova da cui desumere l'avvenuto pagamento degli importi de quibus.

Appare alquanto bizzarro che la Convenuta, quale creditrice, non abbia contezza dei pagamenti ricevuti a fronte delle fatture emesse o quantomeno non abbia mai sollecitato il mancato pagamento, anche parziale, degli eventuali insoluti.

Ugualmente si producono contabili relativi al pagamento delle fatture maggiorate in relazione al nuovo profilo tariffario e di cui si chiede la restituzione dei maggiori importi corrisposti.

Per tutto quanto suesposto, nel confermare le richieste proposte, la sottoscritta XXX chiede che vengano accolte le istanze avanzate”.

4. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che la richiesta di cui al punto a) non può essere oggetto di trattazione perché inammissibile, esulando dai poteri di codesto Corecom intervenire nelle scelte commerciali degli operatori.

E' necessario precisare, altresì, che può attribuirsi valenza probatoria solo a quella documentazione che l'istante ha prodotto al momento della presentazione dell'istanza di definizione.

Ne consegue l'irricevibilità della documentazione prodotta dopo la comunicazione di avvio del procedimento o in sede di replica all'operatore.

Diversamente, mentre l'istante si gioverebbe di più momenti di difesa (in fase di deposito dell'istanza, dopo la comunicazione di avvio e in sede di replica), l'operatore si avvarrebbe della sola fase di deposito delle memorie difensive, con conseguente pregiudizio per il proprio diritto di difesa.

Tanto premesso, le richieste di cui ai punti b) e c) vengono trattate congiuntamente e accolte parzialmente come nel seguito.

Se l'istante lamenta l'applicazione di un profilo tariffario (peggiorativo) non richiesto (oltre alla mancata risposta ai reclami proposti) per cui chiede rimborsi e indennizzi, l'operatore ritiene di aver legittimamente esercitato la propria facoltà di modifica delle condizioni contrattuali tramite l'informativa riportata nella fattura M0XXXXXX del 1 dicembre 2023.

La documentazione prodotta dall'istante (ed in particolare le fatture M0XXXXXX/2023 e M00XXXXXX/2024 nella parte in cui descrivono le condizioni economiche di vecchia e nuova offerta) rivela che il passaggio da "Fastweb Casa Light" a "Fastweb Casa" ha comportato un canone di euro 29,95 mensili che si sostituisce a quello di 25,95.

Immutate le altre caratteristiche, e cioè "Internet illimitato alla massima velocità disponibile al tuo indirizzo e chiamate verso rete fissa e mobile nazionale a 15 cent al minuto... Sconto per 24 mesi -1,00 Sconto sul valore dell'abbonamento ... Contributo Attivazione rateizzato in 24 mesi 1 euro dal 28/06/2022 al 27/06/2024".

L'insieme di tali elementi, con l'ultimo in modo particolare, porta ad escludere, in capo all'operatore, un animus novandi, non risultando obbligazioni ulteriori a quelle già previste, ma potendosi registrare, al di là del nomen, un mero adeguamento delle condizioni economiche.

La manovra dell'operatore risulta conforme, altresì, sia alla proposta di abbonamento del 04/05/2022 ("Le condizioni economiche e tecniche della tua offerta commerciale resteranno invariate per almeno 12 mesi dall'attivazione del servizio, durante i quali ci impegniamo a non applicare modifiche che possano determinare un peggioramento della tua posizione contrattuale, salvo che siano imposte dalla legge o dai regolamenti") che alle Condizioni Generali di Contratto, ed in particolare all'art. 15:

"15.1 Fastweb potrà variare il Contratto, nonché aggiornare i corrispettivi per i Servizi, per i seguenti giustificati motivi: in caso di sviluppo o mutamento della rete e/o delle caratteristiche dei servizi, modifiche di carattere puramente amministrativo, variazione dei costi tecnici e commerciali sostenuti per l'erogazione del Servizio e/o mutamento del contesto competitivo che abbia impatti sull'offerta commerciale, nonché, per sopravvenute esigenze tecniche o gestionali il cui dettaglio verrà comunicato all'atto dell'eventuale modifica.

Fastweb potrà altresì modificare il Contratto ed aggiornare i corrispettivi per modifiche delle disposizioni di legge italiana o dell'Unione Europea.

L'eventuale modifica verrà comunicata, con l'indicazione delle ragioni a fondamento della variazione contrattuale, secondo i termini e le modalità disposte dalla Delibera Agcom 519/15/CONS e s.m.i. e dalla restante normativa applicabile in materia, ossia attraverso una comunicazione in fattura, la pubblicazione di un'apposita informativa presso i punti vendita e sul proprio sito web con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

15.2 Tutte le modifiche di cui al punto precedente saranno efficaci decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della loro comunicazione.

Il Cliente avrà diritto di recedere dal Contratto e/o dai Servizi oggetto della modifica senza addebito di penali e/o costi di disattivazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro comunicazione nel caso in cui le modifiche determinino un peggioramento della posizione contrattuale del Cliente, non siano imposte dalla legge italiana o dal diritto dell'Unione Europea o non abbiano carattere meramente amministrativo senza impatti negativi sul Cliente.

15.3 Le modifiche di cui al punto 15.2 che determinino un peggioramento della posizione contrattuale del Cliente non potranno applicarsi all'Offerta Commerciale dei Clienti a cui sia stato attivato il Servizio nei 12 (dodici) mesi antecedenti all'attuazione della modifica”.

In base a tanto, ed in assenza del mancato esercizio del diritto di recesso, la rimodulazione è da ritenersi legittima, ragion per cui la richiesta di indennizzo per attivazione di un profilo tariffario non richiesto non può essere accolta.

Quanto alla richiesta di indennizzi per mancato riscontro alle contestazioni inoltrate si osserva quanto segue.

L'istante produce due segnalazioni a Fastweb, entrambe prive di ricevuta che ne attestino l'effettiva ricezione da parte del destinatario.

La prima, datata 19 dicembre 2023, rappresenta una diffida “dall'applicarmi condizioni modificative del contratto originario, disapplicando gli impegni contrattuali assunti, ripristinando pertanto quelle spettantemi...”.

Si ritiene che tale missiva non rappresenti quella segnalazione di un disservizio ovvero una problematica attinente all'oggetto, alle modalità o ai costi della prestazione erogata che integra la nozione di reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) dell'allegato A alla delibera 179/03/CSP.

Rispetto ad essa si prescinde pertanto dall'accertamento dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario.

La seconda, datata 8 febbraio 2024, oltre a riprendere i contenuti della prima, chiede, tra l'altro, chiarimenti sulla nuova offerta, oltre a rimborsi e indennizzi.

La missiva è, come anticipato, priva di ricevuta.

Si ritiene, tuttavia, che la stessa sia stata comunque riscontrata (seppur in maniera non adeguata) sulla circostanza che Fastweb ritiene che

“ha sempre riscontrato i reclami, contrariamente a quanto sostenuto da parte istante. E ciò sulla scorta sia della stessa documentazione presente nel fascicolo avversario (cfr. allegato dal titolo “risposta Fastweb”), sia della nota inviata dallo stesso operatore a mezzo mail – che si produce – in cui, peraltro, la Fastweb ha formulato una proposta transattiva”.

Generico, e dunque inconferente, il rilievo dell'operatore per cui

“i reclami sono persino privi della ricevuta di consegna, di guisa da residuare legittimi dubbi sul loro effettivo invio”.

Fastweb, invece, avrebbe potuto dimostrare che quella risposta si riferiva ad un reclamo diverso da quello de quo.

Pertanto, poiché il riscontro, seppur reso nei termini, risulta inadeguato, non dando contezza all'istante su tutte le questioni segnalate, quest'ultimo avrà diritto all'indennizzo di cui all'art. 12 dell'allegato A alla delibera 347/18/CONS.

Corre l'obbligo di evidenziare che, ai fini del riconoscimento del presente indennizzo, si è tenuto conto di quel più recente orientamento Agcom (determina direttoriale 108/21/DTC/CW) in virtù del quale il deposito dell'istanza (di conciliazione), lungi dal costituire un'implicita rinuncia alla pretesa di riscontro al reclamo, rappresenta invece la dimostrazione dell'interesse dell'utente a ottenere sollecita risposta alle proprie doglianze e di certo non fa venir meno il dovere dell'operatore a darvi riscontro entro i termini contrattuali.

Anzi, l'attuale impianto regolamentare (art. 2, comma 3, del Regolamento sugli indennizzi) prevede l'inapplicabilità degli indennizzi regolamentari qualora l'operatore abbia provveduto a erogare quelli contrattualmente stabiliti entro il termine per la risposta al reclamo, senza alcuna distinzione circa la eventuale pendenza della procedura (conciliativa).

Risulta evidente, dunque, che anche sotto il profilo regolamentare l'eventuale avvio della procedura (di conciliazione) è considerato influente rispetto alle vicende relative alla gestione del reclamo (conforme, Corecom Emilia-Romagna, determina 25/2021).

Considerando che l'operatore avrebbe dovuto fornire adeguato riscontro entro il 25 marzo 2024 (il termine per il riscontro è di 45 giorni), dies a quo sarà il giorno 25 marzo

2024, mentre dies ad quem il 9 maggio 2024 (data di svolgimento dell'udienza di discussione e, dunque, di interlocuzione tra le parti), per n. 44 giorni complessivi di ritardo.

Pertanto, l'operatore liquiderà l'importo di euro 110,00 (44 giorni x euro 2,50 pro die), oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della presente istanza.

Viene infine accolta la richiesta di cui al punto b) nei termini che seguono.

Nel replicare all'operatore, l'istante ha evidenziato

“che la fattura contenente l'informativa è stata inviata solo in data 11/12/2013 e che da detta data, mai peraltro contestata da controparte, decorrono i 30 giorni contrattualmente pattuiti per l'applicazione delle modifiche contrattuali (10/1/2024 e non 7/1/2024 come erroneamente applicato)”.

Poiché la fattura M0XXXXXX/2024 risulta errata nella parte in cui anticipa la decorrenza del nuovo canone, Fastweb provvederà al ricalcolo della medesima, con conseguenti storni/rimborsi di quanto indebitamente fatturato.

Su quanto oggetto di (eventuale) rimborso l'operatore applicherà gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della presente istanza.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente l'istanza di XXX nei confronti di Fastweb XXX per le motivazioni in premessa.

2. Fastweb XXX è tenuta a liquidare all'istante, per quanto non già corrisposto, il seguente importo, maggiorandolo degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della presente istanza:

I. euro 110,00 (centodieci/00) ai sensi dell'art. 12 dell'allegato A della delibera 347/18/CONS.

3. Fastweb XXX è tenuta, inoltre, al ricalcolo della fattura M00XXXXXX/2024, con conseguente storno/rimborso di quanto fatturato indebitamente. Alle eventuali somme

oggetto di rimborso applicherà gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della presente istanza.

4. Fastweb XXX è tenuta, infine, ad ottemperare alla presente delibera, dandone, contestualmente, comunicazione a questo Ufficio, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 20, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 194/23/CONS.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 27/06/2024

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mazzuca